

## **TI\_GERICHTE 16.1996.74 vom 3. Februar 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1996.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1996.74)

FR: TI\_GERICHTE 16.1996.74 du 3 février 1997

IT: TI\_GERICHTE 16.1996.74 del 3 febbraio 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 maggio 1996 del presidente di questa Camera, \_\_\_\_\_ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo all'esistenza di un valido riconoscimento di debito nonostante questo non sia desumibile dalla documentazione prodotta dalle parti. Con osservazioni 28 giugno 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.

#### **E. 4**

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

#### **E. 5**

Secondo l'art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA). Nell'ambito di quest'accertamento egli gode di un limitato potere di cognizione, nel senso che deve limitarsi ad accertare la presenza di un chiaro e univoco riconoscimento di debito, senza dover effettuare un'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, compito quest'ultimo di spettanza

del giudice ordinario ( Cometta , Il rigetto provvisorio dell'opposizione in Rep 1989 p. 330). In altre parole, l'esame del giudice del rigetto verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate. Attraverso un giudizio sommario, emanato in base a criteri d'apparenza, egli deve infatti solo stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione ( Panchaud/Caprez , La mainlevée de l'opposition, 1980, § 163).

#### **E. 6**

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle parti, letta nel suo insieme, non è possibile dedurre l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione. Dalla stessa non risulta infatti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione della convenuta di riconoscersi debitrice nei confronti dell'istante per l'importo da questa rivendicato ( Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99 ; Fritsche/ Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez , op.cit., § 6; Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152). In particolare, dal doc. F, richiamato dall'istante a sostegno della sua domanda, risulta a chiare lettere una riserva formulata dalla convenuta con riferimento alla fattura controversa, nel senso che il riconoscimento della stessa era condizionato alla sua verifica da parte dell'arch. \_\_\_\_\_. Né può esservi dubbio sulle contestazioni della fattura espresse in particolare con lo scritto 29 novembre 1994 (doc. C) col quale l'architetto ritornava la stessa a \_\_\_\_\_ perchè la riesaminasse. E ciò poco meno di due mesi prima dell'estratto conto (doc. F), mentre la verifica non era poi potuta avvenire almeno fino all'agosto 1995 la fattura essendo apparentemente rimasta in possesso della società istante (doc. 23). A questo proposito non può essere condiviso l'assunto del primo giudice secondo il quale questa verifica sarebbe già stata effettuata dalla convenuta in occasione della richiesta di uno sconto sulla fattura medesima (doc. C): semmai quel documento -come già osservato- spiega la riserva formulata dall'escusso. Di nessun sostegno alla tesi di parte istante è la richiesta di pagamento rateale contenuta nel doc. F e l'effettivo versamento di acconti da parte della convenuta (doc. G e L). La parziale tacitazione del credito non significa ancora che il debitore abbia inteso riconoscere la pretesa avversaria nel suo ammontare complessivo, ciò a maggior ragione quando come in concreto egli subordina il pagamento a delle riserve. Infatti, trattandosi di un riconoscimento di debito subordinato alla verifica del benfondato della pretesa di parte istante, il rigetto dell'opposizione avrebbe potuto essere concesso solo se questa verifica avesse effettivamente avuto luogo ( Panchaud/ Caprez , op.cit., § 16), ciò che può almeno essere messo in serio dubbio e che basta, in sede di procedura di rigetto dell'opposizione, per escludere l'esistenza di un valido titolo ai sensi dell'art. 82 LEF. In virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso deve così essere accolto. Per i quali motivi, richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 maggio 1996 \_\_\_\_\_ è accolto . Di conseguenza la sentenza

#### **E. 10**

maggio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dall'istante, è posta a carico della convenuta alla quale l'istante rifonderà l'importo di fr. 250.- a titolo di ripetibili. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di \_\_\_\_\_ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,  
Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.